GUIDA PER L'INSTALLATORE

MARSS IP & Security srl
Maggio 2016

Questo opuscolo vuole fornire, agli installatori di sistemi di videosorveglianza, le linee guida base in materia di privacy e videosorveglianza e pertanto non sostituisce la normativa in materia, alla quale si rimanda.

Provvedimento Garante Privacy del 8 Aprile 2010 (doc. web 1712680)

Fornisce le regole da seguire in materia, novellando interamente il Provvedimento del 2004, che viene così abrogato.

Detta i principi che, chi decide d'installare ed utilizzare un sistema di videosorveglianza, deve seguire per evitare che venga leso il diritto alla privacy.

Detta gli adempimenti preliminari necessari affinché le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza possano essere utilizzate.

Tali **ADEMPIMENTI** riguardano:

- **LA SCELTA DEL SISTEMA**
- **L'INSTALLAZIONE (POSIZIONAMENTO, ANGOLO VISUALE, RISOLUZIONE)**
- **LA CONSERVAZIONE ED USO DEI DATI**

Cosa si intende per videosorveglianza

L'insieme di impianti ed apparati che utilizzano tecnologie ottiche, magnetiche, elettroniche e digitali in grado di riprendere e se necessario registrare immagini per un periodo di tempo programmato e che sono potenzialmente in grado di raccogliere dati identificabili.

La videosorveglianza si realizza:

- **ATTRAVERSO LA SEMPLICE RIPRESA D'IMMAGINI**
- **ATTRAVERSO LA REGISTRAZIONE D'IMMAGINI**

Entrambe le modalità costituiscono trattamento di dati.

CONCETTI CHIAVE

DATO PERSONALE: qualunque informazione relativa a **persona fisica**, identificata o identificabile, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (es Nome, CF, email)

DATO SENSIBILE: il dato personale è considerato sensibile quando rileva l'origine raziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, lo stato di salute e al vita sessuale della persona..Il dato sensibile va trattato solo con il consenso scritto dell'interessato

DATO = INFORMAZIONE (nel concetto di informazione rientrano non solo le espressioni alfabetiche, ma anche suoni e immagini)

TRATTAMENTO: Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Principi che regolano la videosorveglianza

1. **Principio di Liceità**: i dati devono essere trattati in maniera lecita, cioè secondo le prescrizioni normative e **corretta**
2. **Principio di Necessità**: i dati devono essere **pertinenti, completi, esatti e aggiornati**, rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e trattati. (*Se non è osservato questo principio l'attività di videosorveglianza non è lecita*)
3. **Principio di Proporzionalità**: i dati **non devono essere eccedenti rispetto alle finalità** e devono essere **conservati** solo per il tempo necessario in relazione ai quali sono raccolti e trattati
4. **Principio di Finalità**: i dati devono essere raccolti e trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi

➢ Principi Privacy: Data Protection Impact assessment Art.33

IL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRAMITE VIDEOSORVEGLIANZA PRESUPPONE UNA PRELIMINARE VALUTAZIONE DI IMPATTO CON RIFERIMENTO AI RISCHI CHE TALI OPERAZIONI DI CONTROLLO POSSONO PRODURRE AI DIRITTI E ALLA DIGNITA' DELLE PERSONE PER EFFETTO DELLE FINALITA' E MODALITA' CON LE QUALI SI SVOLGONO TALI CONTROLLI.

Figure Privacy

TITOLARE

Art. 4 comma 1 lett.f) Codice Privacy

"titolare": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

Art. 28 Codice Privacy

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

RESPONSABILE

Figure Privacy: Il Responsabile

Art. 4, comma 1 lett. g) Codice Privacy

"responsabile": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

ART.29 Codice Privacy

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

INCARICATO

Art. 4, comma 1 lett. h) Codice Privacy
"incaricati": le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Art. 30 Codice Privacy
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Soggetti tenuti a rispettare il provvedimento del Garante Privacy

1. **Persone Giuridiche**

2. **Enti Pubblici Economici**

3. **I Privati Cittadini** (con delle eccezione)

A)Impianto di videosorveglianza installato in abitazione privata

Quando utilizzano sistemi di videosorveglianza a protezione di loro personali interessi, non sono tenuti a rispettare quanto indicato dal Garante, a condizione che non diffondano i dati raccolti e comunque non cagionino ad altri un danno ingiusto per effetto del trattamento di tali dati (*in questo caso è previsto un risarcimento in base a quanto prescritto dall'art 2050 del CC*)

ADEMPIMENTI

- **Angolo di visuale** deve essere rigorosamente limitato agli spazi che necessitano di videosorveglianza e che comunque sono di pertinenza, rimanendo esclusa la possibilità di riprendere (anche senza registrazione) cortili, pianerottoli, scale o garage comuni.

- **Informativa** obbligatoria quando le telecamere riprendono, anche per breve tempo, pianerottoli o porzioni di scale al passaggio di persone o cose.

- **Consenso** sempre necessario in caso di comproprietà e/o di situazioni in cui si riprendono proprietà altrui

B)Impianto di videosorveglianza installato in un condominio

Quando il sistema di videosorveglianza viene installato per riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure dall'amministrazione del condominio, trova piena applicazione il Codice della Privacy.

ADEMPIMENTI

- **Informativa e Consenso** è necessario indicare la presenza delle telecamere ed effettuare l'avviso circostanziato. *INFORMATIVA OMESSA O INCOMPLETA COMPORTA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 6.000€ A 36.000€*

- **Conservazione** immagini (*max 24 ore*) Per ragioni specifiche come periodi festivi/chiusura di esercizi commerciali con sede nel condominio, i tempi di conservzione possono essere max 7 giorni. Per periodi superiori è necessaria autorizzazione Garante. I dati raccolti devnon essere conservati con idonee e preventive misure di sicurezza, che consentano accesso alle sole persone interessate. *VIOLAZIONE DEI TEMPI DI CONSEVAZIONE COMPORTA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 30.000€ A 180.000€*

- **Individuare** il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato di trattamento.

Tali adempimenti sono normalmente a carico dell'amministratore del condominio, su delibera dell'assemblea.

La Riforma del condominio 18/06/2013, stabilisce che nelle deliberazioni per l'installazione di impianti di videosorveglianza condominiale serve la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

NB: I moderni videocitofoni possono essere assimilati agli impianti d videosorveglianza e pertanto valgono le regole del punto B) se installati per finalità condominiali. Nessun obbligo se il videocitofono è installato da persone fisiche per fini personali

C)Impianto di videosorveglianza installato in attività commerciali, aziende, enti pubblici...

ADEMPIMENTI A CARICO DEL TITOLARE IMPIANTO

A) **Informativa** circa la presenza di sistemi di videosorveglianza deve avvenire sempre, anche in occasione di spettacoli pubblici o attività pubblicitarie e deve fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice della Privacy, anche con formule sintetiche ma chiare.

Avviso sintetico: **a)** va affisso nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze ma non necessariamente a contatto con la telecamera; **b)** deve essere immediatamente visibile;**c)** può inglobare un simbolo d'immediata comprensione (il logo o l'immagine di una telecamera); **d)** tutte le aree videosorvegliate devono essere dotate degli appositi cartelli di avvertimento

Avviso circostanziato: Nei luoghi diversi dalle aree esterne l'informativa semplificata va integrata da almeno un avviso circostanziato

AREA VIDEOSORVEGLIATA
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30.6.03 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Tizio e Caio S.n.c. con sede in xxxx, Via xxxx n. x, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 ed in attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante della Privacy 29.4.04 in materia di videosorveglianza rende la seguente informativa, ad integrazione dell'informativa semplificata esposta nelle aree videosorvegliate.

- Finalità del trattamento dei dati

I dati personali degli interessati acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza vengono trattati per fini di xxxxxxxxx.

- Modalità del trattamento dei dati

I dati raccolti (immagini) vengono registrati per un periodo di xxxxxx ore lavorative del nostro esercizio commerciale, decorso il quale vengono cancellate automaticamente per sovra registrazione. Il sistema di videosorveglianza permette di effettuare ingrandimenti di particolari. I dati non vengono incrociati, associati o interconessi a nessun'altro sistema di raccoglimento di dati personali.

- Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto

Il trattamento dei dati avviene senza il preventivo consenso dell'interessato in relazione al bilanciamento dei nostri interessi con le necessità di prevenzione enunciate. In ogni caso i dati degli interessati sono necessari e verranno trattati per le finalità enunciate, essi sono indispensabili per poter accedere al nostro esercizio commerciale.

- Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti non vengono comunicati o diffusi, salvo i casi in cui essi ci vengano richiesti dalle

INFORMATIVA OMESSA O INCOMPLETA COMPORTA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 6.000€ A 36.000€

B) DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI

Il titolare o il responsabile del trattamento devono designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate che vengono autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza e, se compatibile con le finalità, a visionare le immagini registrate in conformità con il disposto dell'art. 30 del Codice. *NB: TALE NOMINA TRATTASI DI TRATTASI DI SICURA MINIMA DI SICUREZZA PERTANTO LA VIOLAZIONE COMPORTA SANSIONE AMMINISTRATIVA DA 100.000€ A 120.000€*

C) CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

MAX 24 ORE: regola generale

ECCEZIONI:

Attività rischiose (es banche, deposito valori)	Max 7 giorni
Festività o alla chiusura fisica delle aree videosorvegliate	Max 7 giorni
Sicurezza urbana	Max 7 giorni
Mezzi di trasporto	Max 7 giorni
Registrazione accessibile alle sole Forze dell'Ordine	No limiti

In ogni caso, eventuali esigenze di allungamento superiori ai 7 goirni dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Il sistema di **videosorveglianza deve essere programmato per operare al momento prefissato**, se possibile deve effettuare la **cancellazione automatica** delle immagini registrate, anche con sovra registrazione, comunque in maniera da rendere inutilizzabili le immagini cancellate. *VIOLAZIONE DEI TEMPI DI CONSEVAZIONE COMPORTA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 30.000€ A 180.000€*

D)DOCUMENTO DELLE SCELTE redatto e conservato dal titolare del sistema di videosorveglianza e dove è motivato: **a)** se sono registrate che non rendono identificabili i singoli cittadini ovvero immagini dettagliate e per quale motivo; **b)** quali dati vengono rilevati, se sono registrati e i tempi di conservazione; **c)** se se si utilizzano funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, anche se abbinate ad altre informazioni o interconnesse con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi, ed il motivo di tale scelta; **d)** se avviene la ripresa di luoghi privati o accessi di edifici e per quale motivo; **e)** collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo; **f)** se avviene l'eventuale duplicazione delle immagini registrate e motivo; **g)** soggetti designati quali incaricati del trattamento dei dati.

Questo **documento deve essere presentato**: agli organi preposti del controllo (GUARDIA DI FINANZA); agli interessati che, muniti di documento di identità valido, intendono far valere i diritti di cui art. 7 Codice Privacy

Al **Documento delle Scelte** è bene allegare planimetria con indicazione: a) dei punti in cui verranno installate le telecamere, b) i relativi angoli di visuale, c) una proiezione dei punti in cui verrà affissa la segnaletica

Se viene redatto il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS), il Documento delle scelte deve essere allegato a questo.

E) MISURE DI SICUREZZA. I dati dovranno essere protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alla finalità indicata. In particolare la banca dati, ove vengano raccolte le immagini registrate, deve essere sempre protetta da una doppia chiave fisica o logica. *LA VIOLAZIONE COMPORTA SANSIONE AMMINISTRATIVA DA 100.000€ A 120.000€*

F) RICHEDERE VERIFICA PRELIMINARE DEL GARANTE PRIVACY se si tratta di "*sistemi intelligenti*" e/o "*sistemi integrati*" (sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro.

G) NOTIFICA AL GARANTE PRIVACY se si tratta di dati che indicano la posizione geografica di oggetti tramite una rete di comunicazione elettronica.

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDE CON LAVORATORI DIPENDENTI

Se un impianto di videosorveglianza è installato in un'azienda, attività commerciale con dipendenti, anche se si tratta di azienda familiare, occorre rispettare il **divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.** Pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità (es *no telecamere negli spogliatoi, aree ricreative, sul badge*).

L'installazione di sistemi di videosorveglianza dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, può essere giustificato solo da:

- esigenze organizzative e produttive
- sicurezza del lavoro
- tutela del patrimonio aziendale

Ai sensi **dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature**, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto ***previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendal***i, oppure, *in mancanza di queste, con la commissione interna*. In difetto di accordo, ***su istanza del datore di lavoro, provvede l'Direzione Territoriale del Lavoro***, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

LA RICHIESTA ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DEVE ESSERE PRVENTIVA L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO.

*Nel caso si sia già installato un impianto di videosorveglianza bisognerà consultare immediatamente la DTL per verificare come procedere.

*Laddove l'azienda è strutturata in più unità produttive, collocate in provincie diverse, di competenza di più DTL, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

NOVITA'

le informazioni, raccolte dal datore di lavoro sia con strumenti e apparecchiature oggetto di intesa sindacale, o autorizzati dalle strutture ministeriali, sia con gli strumenti di lavoro, "sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro".
I dati raccolti potranno essere utilizzati a sostegno di provvedimenti disciplinari, a condizione che al lavoratore sia stata data una adeguata informativa circa le modalità di impiego degli strumenti e delle apparecchiature, nonché in merito alle modalità di svolgimento dei controlli e sia stata rispettata nei confronti di tutti i lavoratori la normativa in materia di tutela della *privacy* (d.lgs. n. 196/2003).

ITER PER LA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

PRIMA DI INSTALLARE LE TELECAMERE BISOGNA PRODURRE:

- **Istanza di autorizzazione** compilata e firmata (2 copie) (da ritirare presso UFF DTL. di competenza)

- **Accordo installazione** impianto di videosorveglianza firmato dai dipendenti (2 copie)

- **Planimetria** dei locali con segnate telecamere e angolazioni, DVR e monitor (2 copie).

    i. La planimetria deve indicare se i luoghi da sottoporre a videosorveglianza sono interni/esterni; destinazione d'uso dei locali/zone esterne; n. e posizione telecamere e raggio d'azione; la posizione di eventuali registratori di casse; porte e finestre e delimitazioni perimetrali per l'esterno

- **Schede tecniche** dell'impianto di videosorveglianza (indicazioni tecniche del materiale installato):

    i. Tipo di telecamere (IP/analogiche..); quali sono fisse e quali brandeggiabili, se DVR/NVR dotato porte USB e/o collegamento ethernet… f

- **Relazione Tecnica** descrittiva dell'impianto, in particolare delle modalità di funzionamento dei dispositivi. Deve specificare se l'impianto è a circuito chiuso o collegato a postazione remota. NB *Durante le ore di lavoro le DTL ammettono un collegamento remoto con forze dell'ordine/istituto di vigilanza e ammettano una postazione remota solo per visionare immagini live e non registrate*

- **2 Marche da bollo**

In genere dette Direzioni Territoriali provvedevano ad effettuare un **controllo tecnico preventivo**, mediante sopralluogo, al fine di verificare le caratteristiche tecniche degli impianti e la rispondenza con quanto dichiarato dai datori di lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con **nota circolare del 16 aprile 2012** ha dichiarato l'ininfluenza di tale controllo ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Codesti uffici possono rilasciare l'autorizzazione senza effettuare alcun sopralluogo e basandosi sulla documentazione fornita. Per non snaturare, tuttavia, la disciplina dell'art. 4 della summenzionata legge 300/1970, il Ministero indica che:

1. Devono essere rispettate le regole in materia di protezione dei dati personali;
2. Devono essere rispettate le regole in materia di protezione delle immagini;
3. Il datore di lavoro deve dare comunicazione per iscritto ai dipendenti ed ai clienti circa l'esistenza delle telecamere, il posizionamento e le modalità di funzionamento, prima che avvenga l'installazione;
4. Il datore di lavoro deve nominare per iscritto l'incaricato alla videosorveglianza, che possiederà la seconda password, indispensabile per poter accedere alle immagini di videosorveglianza registrate.
5. Le registrazioni potranno essere visionate solo il presenza del lavoratore individuato al punto 4 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale
6. Le telecamere dovranno essere puntate versi gli spazi maggiormente esposti a rischio di furto e i dipendenti potranno essere ripresi solo in via incidentale.

7. Le telecamere dovranno essere individuate nella piantina con loro dislocazione e cono di ripresa, dovrà essere segnata la dislocazione di DVR e monitor.
8. L'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato (cassetta chiusa a chiave).
9. L'impianto non potrà subire modifiche e potenziamenti, se non concordemente con quanto previsto dalla legge 300/1970 e previa comunicazione alla DTL;
10. L'uso delle immagini dovrà avvenire generalmente solo dopo eventi dannosi e criminali e comunque previa comunicazione ai dipendenti
11. I lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo degli impianti

ECCEZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE A RISCHIO

Il Ministero del Lavoro, con nota n. **7162 del 16 aprile 2012,** vista la crescente necessità per alcune attività economiche divenute a forte rischio di rapina, quali:

- ricevitorie,
- tabaccherie,
- oreficerie,
- farmacie,
- edicole,
- distributori di carburante

di installare telecamere con il fine deterrente al verificarsi degli atti criminosi e per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti, ha comunicato alle Direzioni Provinciali del Lavoro che la **procedura di installazione degli impianti di videosorveglianza potrà essere autorizzata senza il**

preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza.

Il Ministero ha ritenuto che nelle suddette attività economiche le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente dimostrate e pertanto ha ammesso una sorta di una “presunzione” di ammissibilità delle domande volte all’installazione delle apparecchiature che dovranno consentire la massima potenzialità di controllo dell’incolumità del personale lavorativo e dei terzi.

Quando si deve ottenere l’Autorizzazione del Garante per installare determinati impianti di videosorveglianza ?
- LA Verifica Preliminare -

il Garante enuncia tutta una serie di ipotesi che vanno sottoposte a verifica preliminare. Si tratta:

- dei sistemi di videosorveglianza abbinati a dati biometrici;
- degli impianti dotati di software, che consentono il riconoscimento delle persone;
- dei sistemi c.d. intelligenti, che cioè non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli;
- dei sistemi integrati di videosorveglianza;
- delle casistiche di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini oltre il previsto termine massimo di sette giorni.

Quali responsabilità dell'installatore sulla videosorveglianza?

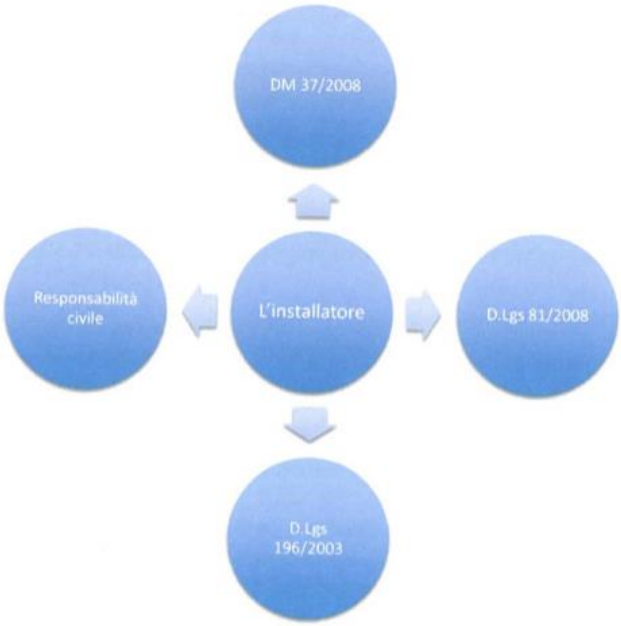

Innanzitutto si richiede **l'abilitazione dell'impresa installatrice**, la quale, al fine di svolgere idoneamente i compiti commissionatile, necessita di uno specifico certificato di riconoscimento che attesti la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali.

Tutti gli impianti, inoltre, necessitano di un'idonea fase di progettazione. I progetti devono essere redatti secondo le regole dell'arte, espressione quest'ultima volutamente generica ma traducibile, tra l'altro, nella predisposizione di idonei schemi dell'impianto, di disegni planimetrici e relazioni tecniche sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione.

L'installatore si autotutela compilando il **documento di scelta**, col quale dichiara il numero di apparecchi installati, la loro posizione e la loro conformità ai regolamenti espressi dal Garante. Tale documento va completato con la **dichiarazione di conformità degli impianti**, che include, oltre al progetto stesso, la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati, la dichiarazione d'idoneità degli stessi in relazione allo specifico contesto ambientale, nonché l'indicazione sulle caratteristiche di dettaglio degli apparecchi (numero, potenza, tipo ecc

Rimane chiaro che assecondare il cliente installando impianti fuori norma, danneggia la credibilità del professionista, il quale diviene corresponsabile nel caso in cui si tratti di un'attività costante, reiterata nel tempo.
incontro alle esigenze del cliente.

D.LGS 81/2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- L'articolo 24 impone agli installatori, limitatamente alla parte di loro competenza, di attenersi alle norme di salute e sicurezza del lavoro.

Arresto fino a tre mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20 (Art. 57, c. 3)

L'articolo 81 si pone l'obiettivo di chiarire i connotati delle regole dell'arte, specificando testualmente che «i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni, e gli impianti elettrici ed elettronici si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche». Tra le norme tecniche, si annoverano le specifiche emanate dai seguenti organismi nazionali ed internazionali: UNI, CEI, ISO, CEN, etc.

DM 37/2008

- ABILITAZIONE DELL'IMPRESA INSTALLATRICE (articoli 3-4)
- PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO a cura del responsabile tecnico (NB: Per impianti che coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione è necessario che il progetto sia redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste – vedi articolo 5, c. 2, lettera e)).
- REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO A REGOLA D'ARTE (vedi articolo 6).
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (vedi articolo 7). Si tratta di un documento che include:
  - il progetto stesso;
  - la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati;
  - la dichiarazione d'idoneità degli stessi in relazione allo specifico contesto ambientale;
  - l'indicazione sulle caratteristiche di dettaglio degli apparecchi (numero, potenza, tipo, ecc.).

Le sanzioni, per la violazione delle suindicate norme, destinate tanto alle imprese quanto ai tecnici/professionisti, vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 10.000 euro (vedi art. 15).

D.LGS 196/2003 CODICE SULLA PRIVACY

- REGOLA 25 DELL'ALLEGATO "B" AL CODICE PRIVACY: il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere all'esecuzione, riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

L'ALLEGATO "B" AL CODICE PRIVACY CONTIENE L'ELENCAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA.

LA RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE

L'installatore è tenuto, in ossequio ad un generico obbligo di diligenza e vigilanza, anche a controllare, nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e, se del caso, è tenuto a segnalarne gli errori.

RIEPILOGO VIOLAZIONI –SANZIONI

Violazione della disciplina sui tempi di conservazione delle immagini	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010 § 3.4 - art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina sulle misure minime di sicurezza (NB: La nomina degli incaricati autorizzati ad accedere all'impianto di videosorveglianza, trattandosi di un trattamento che si svolge con strumenti elettronici, è misura minima di sicurezza così come prescrive l'articolo 34.1, lettera d).	L'omessa adozione di misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 120.000 (art. 162, comma 2 bis Codice Privacy). Inoltre, integra la fattispecie di reato prevista dall'art.169 del Codice Privacy (arresto sino a due anni). (Provv. 08.04.2010, § 3.3.2)
Violazione della disciplina che prevede, in presenza di diverse competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, la configurazione di diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Si fa riferimento al caso in cui il titolare non ha individuato diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare altre operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, modificare lo zoom, ecc.)	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010, § 3.3.2. con riferimento al § 3.3.1 lettera a - art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina che impone limitazioni ai soggetti abilitati a visionare le immagini sia in tempo reale che differito.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1 lettera b - art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina che impone l'adozione di misure tecniche od organizzative per la cancellazione delle immagini allo scadere del termine previsto.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1 lettera c - art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)

Violazione della disciplina che impone l'accesso di soggetti deputati alla manutenzione dell'impianto alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1 lettera d - art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina che impone in caso di utilizzo di apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche l'utilizzo di sistemi di protezione contro i rischi di accesso abusivo di cui all'articolo 615 ter c.p.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1 lettera e - art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina secondo la quale la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1 lettera f - art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina secondo la quale la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessione wireless deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1 lettera f -art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Violazione della disciplina in materia di notificazione (omessa notificazione o indicazione di notizie incomplete)	La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da euro 20.000 a euro 120.000 (Provv. 08.04.2010, § 3.2.3. - art. 163 Codice Privacy)
Violazione della disciplina in materia di informativa ex art. 13 Codice Privacy. Omessa o incompleta informativa (ad esempio, mancata indicazione del titolare del trattamento, della finalità perseguita, del collegamento con le forze di polizia). Omessa o inidonea informativa al singolo lavoratore in merito ai dati personali raccolti tramite l'impianto di videosorveglianza.	La violazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. (Provv. 08.04.2010, § 3.1.2 – art. 161 Codice Privacy)

Violazione delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori: a) All'interno degli edifici e in ogni altro contesto dove si svolge la prestazione lavorativa (es. zone di carico o scarico merce); b) Alle telecamere installate sui veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto delle persone; c) Alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente e taxi (qui le telecamere non devono riprendere in maniera fissa la postazione di guida)	La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 (Provv. 08.04.2010, § 4.1. - art. 162, comma 2 ter Codice Privacy)
Controllo illecito per violazione dell'articolo 4 dello Statuto.	La violazione comporta, oltre al reato previsto dall'articolo 38 dello Statuto, anche il reato di trattamento illecito dei dati personali qualora vi sia il dolo specifico e il nocumento. In questo caso si applica la sanzione penale prevista dall'articolo 167 del Codice Privacy, che prevede la reclusione da 6 a 24 mesi (comma 1) o la reclusione da 1 a 3 anni (comma 2). A questa va aggiunta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 162 comma 2 bis del d.lgs n.196/2003 che prevede la sanzione del pagamento di una somma da 10.000 a 120.000 euro. Per effetto del richiamo operato dal Provv. 08.04.2010 alla disciplina statutaria il mancato rispetto comporta l'applicazione dell'articolo 162 comma 2 ter del Codice Privacy (sanzione amministrativa da 30.000 a 180.000 euro).